



Settore IV  
4.1 - Area Ambiente  
4.1.2 - UO Emissioni in atmosfera  
Codice fiscale n. 00369930425

Si comunica a tutti gli Utenti che è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 13/08/2020 n. 202, **il D. Lgs 30/07/2020 n. 102** *“Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs n. 183 del 15/11/2017, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’art. 17 della Legge 12/08/2016, n. 170”*.

Tra le modifiche e le nuove procedure ivi contenute, va posta particolare attenzione ad:

**art. 1, lettera d):**

- viene aggiunto all’art 271 il comma 7 -bis *“le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all’autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l’autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo”*;

**art. 1, lettera e), punto 3):**

- viene modificato, all’art 272 il comma 4 primo periodo, le parole *“utilizzate, nell’impianto o nell’attività, le sostanze o le miscele”* sono sostituite dalle seguenti: *“utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele”* e dopo le parole *“H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd”* sono aggiunte le seguenti: o quelle classificate estremamente preoccupanti;

**art. 3, punto 4.:**

- la durata di 15 anni delle autorizzazioni generali prevista dall’articolo 272, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applica anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (28/08/2020).

**Pertanto le adesioni alle generali presentate a questa provincia, a far data dal 28/08/2010, hanno tutte validità 15 anni.**

Si prega pertanto di prendere atto di quanto previsto dal citato D. Lgs 30/07/2020 n. 102, sia per le procedure ordinarie ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs n. 152/06 sia per quelle semplificate ai sensi dell’art. 272 del medesimo D. Lgs.